



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

Roma, 5 Dicembre 2017

## CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONI UNITE

**RIUNIONE LUNEDÌ 4 DICEMBRE 2017**

**1. Ricorso Sig. CALVO Francesco (all'epoca dei fatti tesserato quale Dirigente Direttore Commerciale della società Juventus F.C. S.p.A.)** **DECISIONE RISERVATA**

avverso le sanzioni:

- inibizione di anni 1;
- ammenda di €20.000,00;

inflitte al reclamante per violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 12, commi 1, 2 e 9 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 10152/101 pf 16-17 GP/blp del 18.3.2017 (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 11/TFN del 25.9.2017)

**2. Ricorso JUVENTUS FC SPA** **DECISIONE RISERVATA**

avverso le sanzioni:

- inibizione per anni 1 e ammenda di €20.000,00 inflitta al sig. Agnelli Andrea, all'epoca dei fatti Presidente della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 12, commi 1, 2, 3 e 9 C.G.S.;

- inibizione per anni 1 e ammenda di €20.000,00 inflitta al sig. Merulla Stefano, all'epoca dei fatti dipendente responsabile del ticket office della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 12, commi 1, 2 e 9 C.G.S.;





**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

## **COMUNICATO STAMPA**

- inibizione per anni 1 e mesi 3 e ammenda di € 20.000,00 inflitta al sig. D'Angelo Alessandro Nicola, all'epoca dei fatti dipendente adetto alla sicurezza (Security manager) della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 12, commi 1, 2, 3 e 9 C.G.S.;

- ammenda di € 300.000,00 inflitta alla società reclamante, ai sensi degli artt. 4, commi 1 e 2 e 12, commi 1, 2 e 3 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 10152/101 pf 16-17 GP/blp del 18.3.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 11/TFN del 25.9.2017)

### **3. Ricorso PROCURATORE FEDERALE**

avverso la decisione pronunciata nei confronti dei sig.ri:

- Agnelli Andrea all'epoca dei fatti Presidente della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 12, commi 1, 2, 3 e 9 C.G.S.;

- D'Angelo Alessandro Nicola, all'epoca dei fatti dipendente adetto alla sicurezza (Security manager) della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 12, commi 1, 2, 3 e 9 C.G.S.;

e della società:

- Juventus FC S.p.A. per violazione degli artt. 4, commi 1 e 2 e 12, commi 1, 2 e 3 C.G.S.;

seguito proprio deferimento – nota n. 10152/101 pf 16-17 GP/blp del 18.3.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 11/TFN del 25.9.2017)

### **DECISIONE RISERVATA**